



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Direzione per il Personale
Area Personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Cagliari, 14/12/2010

Prot. N. 25183

F. Cara
06/12/10.

VII/11

- Ai Presidi di Facoltà
 - Ai Direttori di Dipartimento
 - Ai Direttori dei Centri
 - Ai Dirigenti delle Direzioni
 - Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
 - Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali
- A tutto il Personale A.T.A.**

OGGETTO: trasmissione telematica dei certificati medici.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

Il comma 2 dell'art.55 – septies del Decreto Legislativo n.165/2001, articolo introdotto dall'art.69 del Decreto Legislativo n.150 del 2009, prevede che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata all'INPS per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia.

Il sistema di invio telematico dei certificati medici è già attivo, anche se non tutti i medici si sono uniformati e continuano a rilasciare certificati di malattia in forma cartacea che, peraltro, sono validi per la giustificazione dell'assenza per malattia.

Per opportuna conoscenza si informa che il sistema di cui sopra dovrà essere a pieno regime a decorrere dal 01/02/2011, data dalla quale i medici che non ottemperano alla procedura di invio saranno sanzionabili, salvo il caso di impossibilità a procedere per motivi tecnici alla trasmissione telematica.

Pertanto, a decorrere dal 01/02/2011, i medici non dovranno più rilasciare la certificazione medica da presentare all'Amministrazione, salvo le eccezioni che in seguito saranno qui illustrate.

Si precisa che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, ovvero "il medico di famiglia", specialisti), nonché i medici liberi professionisti.

Poiché il mancato utilizzo dal 01/02/2011 della modalità telematica non è specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti, qualora i medici privati non possano utilizzare tale procedura, i dipendenti che si rivolgono ad essi dovranno chiedere il certificato o l'attestato in forma cartacea, che dovranno recapitare a questa Amministrazione secondo le tradizionali modalità.

Ad ogni buon fine si ricorda che i medici privati non possono certificare l'assenza per malattia per un periodo superiore a dieci giorni e che dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza deve essere giustificata **esclusivamente** mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Di seguito si elencano gli oneri ed i vantaggi per i dipendenti derivanti dalla trasmissione telematica dei certificati medici:

- 1) sarà cura del dipendente fornire nel corso della visita medica la propria tessera sanitaria, dalla quale si desume il codice fiscale;
- 2) il dipendente dovrà dichiarare al medico di lavorare per questa Amministrazione e dovrà fornire allo stesso l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o domicilio abituale) comunicato a questa Amministrazione;
- 3) il dipendente potrà chiedere al medico copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, oppure, in alternativa, potrà chiedere al medico di inviare copia degli stessi alla propria casella di posta elettronica, anche certificata. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere come sopra, il dipendente deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.
- 4) l'invio telematico effettuato dal medico esonera il dipendente dall'obbligo di recapitare l'attestazione di malattia ovvero di trasmetterla a questa Amministrazione, fermo restando l'obbligo di segnalare tempestivamente agli uffici competenti la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, al fine di permettere il controllo medico fiscale.

Il Dipendente potrà prendere visione di tutti i certificati a lui intestati, previa registrazione al sito dell'INPS (www.INPS.it – home page), tramite il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo del certificato rilasciatogli dal medico.

Per quanto riguarda le eccezioni all'invio telematico del certificato medico, si chiarisce che, al momento, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno a rilasciarli in forma cartacea, ed i dipendenti dovranno recapitarli o consegnarli tempestivamente a questa Amministrazione.

Si fa presente, inoltre, che l'attestato di malattia ricevuto dall'Amministrazione è privo dell'indicazione della diagnosi.

Esistono però alcune situazioni particolari per le quali questa Amministrazione ha necessità di conoscere la diagnosi e, più precisamente, nelle ipotesi di esenzione della decurtazione della retribuzione (prognosi post ricovero – comma 15 dell'art.35 del CCNL; grave patologia e giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie – comma 14 dell'art.35 del CCNL) e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale (patologie gravi che richiedono terapie salvavita; infortuni sul lavoro; malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; stati patologici derivanti dalla situazione di invalidità riconosciuta - circolare di questa Amministrazione prot. n.2003 del 27/01/2010).

In tali ipotesi, il medico certificante dovrà procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessarie, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che è un campo libero.

In queste particolari ipotesi il medico dovrà provvedere a stampare e consegnare al dipendente copia del certificato cartaceo, che dovrà **obbligatoriamente** essere consegnato o recapitato a questa Amministrazione.

Si mette in particolare evidenza a tutti gli utilizzatori della procedura RILPRES che, stante la nuova procedura di acquisizione dei certificati e/o attestati medici da parte di questa

Amministrazione che, si ricorda, entrerà a regime in data 01/02/2011, in via sperimentale ed a decorrere dal 01/01/2011 la gestione delle assenze per malattia tornerà ad essere di competenza dell'Amministrazione Centrale, Direzione per il Personale, Area Personale Tecnico Amministrativo.

Sarà cura degli incaricati della procedura RILPRES di inviare prontamente all'Amministrazione Centrale i certificati medici cartacei e le domande di malattia ricevuti dal personale della struttura di riferimento.

Si mette in ulteriore evidenza che i dipendenti a decorrere dal 01/01/2011 dovranno continuare a comunicare lo stato di malattia sia alla struttura di appartenenza (per opportuna conoscenza) che a questa Amministrazione Centrale (per la visita fiscale), così come dovranno comunicare se il medico fiscale ha variato la prognosi assegnata dal medico che ha rilasciato il certificato/attestato di malattia.

Si sottolinea, infine, che con l'invio del certificato/attestato per via telematica da parte del medico, il dipendente è esonerato dall'obbligo di presentare la domanda di malattia.

Per quanto non specificamente contemplato dalla presente circolare, rimane in vigore quanto disposto dall'art.35 del vigente CCNL – comparto università e dalle circolari di questa Amministrazione relative alle assenze per malattia, che possono essere consultate sul sito istituzionale di questa Università (www.unica.it, home page – servizi online personale – intranet – documenti – circolari)

Il Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Cherchi

